



10814/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità
da danno
erariale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 15442/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 10814

Dott. GIOVANNI CANZIO	- Primo Presidente - Rep.	
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Presidente Sezione - Ud. 08/03/2016	
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI	- Presidente Sezione - PU	
Dott. RENATO BERNABAI	- Rel. Consigliere -	CI.
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO	- Consigliere -	
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere -	
Dott. CAMILLA DI IASI	- Consigliere -	
Dott. BIAGIO VIRGILIO	- Consigliere -	
Dott. PASQUALE D'ASCOLA	- Consigliere -	27-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15442-2014 proposto da:

SCOPELLITI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato
FEDERICO TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MARIO DE TOMMASI, per delega a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

nonchè contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA,
GRANATA GIUSEPPE;

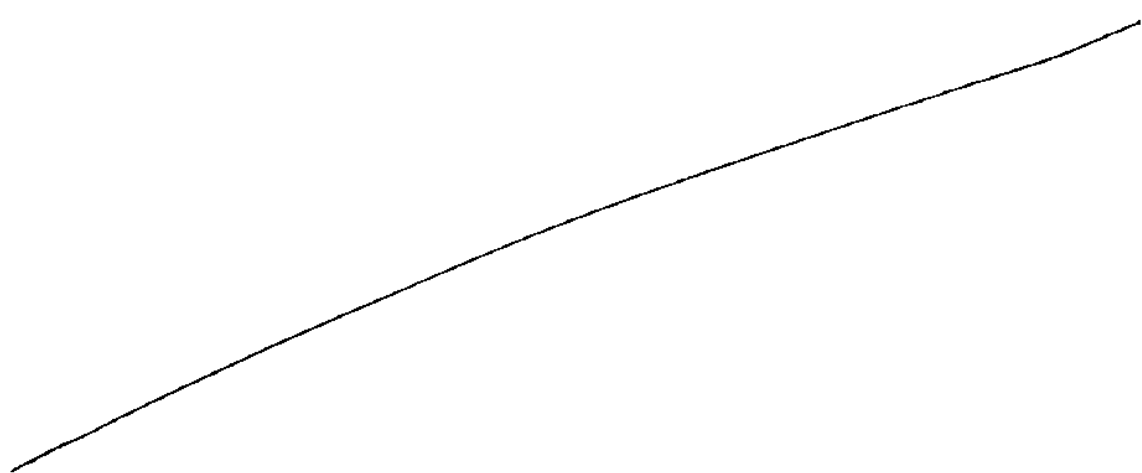
- intimati -

avverso la sentenza n. 10/2014 della CORTE DEI CONTI -
I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA,
depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito l'Avvocato Federico TEDESCHINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso, dichiarazione della
giurisdizione del giudice contabile.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 10 giugno 2009 la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la regione Calabria accertava la responsabilità dell'allora sindaco del comune di Reggio Calabria, sig. Giuseppe Scopelliti, per il danno erariale cagionato con il contratto stipulato in data 12 marzo 2004, con il quale era stata acquistato un terreno, con annessi fabbricati, in totale stato di abbandono e degrado, già destinati ad attività industriale, ad un prezzo largamente superiore al valore ed interamente a carico dell'ente locale: immobili, mai riconvertiti, in seguito, ad alcuna utilizzazione proficua per la comunità amministrata.

Per l'effetto, condannava lo Scopelliti, la cui azione era risultata trainante di tutta l'operazione, al risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 697.511,75.

In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte dei conti, sezione centrale d'appello, riduceva il risarcimento all'ammontare di euro 300.000,00.

Avverso la sentenza lo Scopelliti proponeva ricorso per cassazione, notificato il 4 giugno 2014, deducendo la violazione dell'art.1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*) e dei limiti esterni della giurisdizione, per invasione della sfera della discrezionalità della Pubblica Amministrazione, con sostituzione delle sue valutazioni di merito.

Resisteva con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

All'udienza dell'8 marzo 2016, il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado ha fondato la responsabilità erariale dello Scopelliti su due concorrenti *rationes decidendi*, consistenti, rispettivamente, nell'ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell'immobile acquistato. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito - ritenuta l'incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie - confermando, invece, la sussistenza del danno erariale per inutilità dell'acquisto immobiliare rispetto all'interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del complesso immobiliare a distanza di anni.

Proprio tale statuizione viene contestata dal ricorrente come invasiva della discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi lesiva dei limiti esterni della giurisdizione contabile

La censura è infondata.



E' *jus receptum* che l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione ad ogni possibilità di controllo. L'insindacabilità nel merito sancita dall'art.1, primo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*) non

priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale: in ordine cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore.

Si deve quindi richiamare, quale limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.

Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Se da un lato, infatti, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall'altro, l'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazioni del più generale principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell'azione amministrativa (Cass., sez. unite, 29 settembre 2003, n. 14488).

Ciò premesso in sede dogmatica, si osserva che la Corte dei conti ha fondato, nel caso di specie, l'accertamento del danno erariale nella sostanziale inutilità della compravendita di un

immobile in disuso, rimasto privo di alcuna proficua utilizzazione, per un prezzo onerosissimo per le finanze comunali.

Tale accertamento rientra certamente nella giurisdizione della Corte dei conti per le ragioni testé esposte; restando, per contro, sottratto a sindacato sotto il profilo di eventuali *errores in judicando*.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -T.U. SPESE DI GIUSTIZIA*), art.13 (*Importi*), comma 1 quater, introdotto dall'art.1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228 (*Legge di stabilità 2013*).

Roma, 8 Marzo 2016

IL PRESIDENTE



IL REL. EST.



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAG 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI